

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 DEL 19-11-2020

COPIA

Oggetto: Adozioni misure di contenimento e prevenzione, nel territorio comunale, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vista la costituzione italiana, in particolare l'art. 32, il quali sancisce che: *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1e2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 edel 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio della Barbagia di Seulo;

Visti i verbali n. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che gli esercizi commerciali del settore alimentare presenti nel Comune di Seulo presentano una superficie di vendita tali da non garantire la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti,

Ritenuto opportuno, alla fine della prevenzione del contagio del COVID-19, limitare l'ingresso ai predetti esercizi commerciali in numero non superiore a 1/uno per volta;

Ritenuto opportuno limitare, per quanto possibile, la mobilità pedonale all'interno del centro abitato, al fine di evitare situazioni tali da non garantire il rispetto delle distanze minime tra gli individui, previste dai D.P.C.M. sopra richiamati;

Ritenuto comunque opportuno e indifferibile adoperarsi per limitare e circoscrivere con maggiore certezza i possibili contatti da sottoporre a quarantena preventiva in caso di riscontro di positività al COVID-19 nel territorio di Seulo;

Considerato che l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche è strettamente correlata all'uso di un'area di proprietà pubblica e rientra nella potestà dell'ente locale stabilire limiti e modalità di utilizzo;

Valutato che il vigente Codice Civile, agli art. 822 e 823, attribuisce lo status di beni appartenenti al demanio pubblico, alle strade ed alle piazze di proprietà comunale e che, l'art. 824 pone sotto il regime demaniale i mercati comunali e in tal modo sancisce l'inalienabilità, l'imprescrittibilità e l'insuscettibilità a formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non mediante concessione e pone in capo alla Pubblica Amministrazione la discrezionalità e la valutazione di concretizzare un uso eccezionale in capo al concessionario di un diritto di natura privatistica, quale la concessione di occupazione di suolo pubblico;

Ritenuto opportuno, al fine di contrastare il rischio di contagio del virus SARS COVID 2, limitare cercare di limitare le frequentazioni nel territorio di Seulo da parte di persone non residenti;

Considerato che il Flumendosa e in particolare il sito "Sa Stiddiosa" richiama un flusso turistico non indifferente e che gli stessi frequentatori spesso vengono a contatto con esercenti al commercio e titolari dei pubblici esercizi;

Considerato che nel Comune di Seulo è stato riscontrato un caso di positività al Virus SARS-COVID2;

Considerato che anche nei paesi limitrofi risultano casi di positività al Virus SARS-COVID2;

Visti i provvedimenti emanati dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile, relative all'emergenza epidemiologica "coronavirus":

Visto l'art.50 del D. Lgs.18 agosto 2000, n.267 ess.mm.i;

Visto l'art. 32 della Legge n° 8831978, la quale attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto lo Statuto Comunale;

Per i presupposti di fatto e di diritto riportati in premessa e ritenuta la competenza in materia:

ORDINA

Da lunedì 23/11/2020, sino a revoca espressa:

- 1. La chiusura di tutti gli accessi al Flumendosa ai fini turistici. Sono vietate le visite da parte di persone non residenti alla località “Sa Stiddiosa”;**
- 2. La Chiusura del settore merceologico non alimentare inerente il commercio su aree pubbliche, sia in sede fissa che in forma itinerante;**
- 3. La chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, i quali potranno ricevere esclusivamente previo appuntamento telefonico al n. di centralino 0782 58109 (int.1 uff. tecnico, int. 2 uff. Tributi, int. 3 uff. Polizia Locale, int. 4 uff. amministrativo, int. 5 Servizi sociali, int. 6 uff. finanziario, int. 7 uff. Protocollo, ;**
- 4. Tutti gli esercenti al commercio, titolari e/o dipendenti di pubblici esercizi nonché tutto il personale che svolga mansioni che comportino un contatto diretto con il pubblico, dovranno indossare obbligatoriamente presidi di protezioni individuali delle vie respiratorie di tipo “FFP2”;**
- 5. L’ingresso alle attività commerciali di qualsiasi settore merceologico, presenti nel territorio di Seulo, è consentito in numero di massimo 1/una persone per volta;**
- 6. Il campo di calcetto adiacente la palestra comunale viene concesso a uso esclusivo dell’Istituto scolastico per le attività didattiche.**

RACCOMANDA

Negli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi dovranno adottarsi adeguate misure igienico sanitarie conformemente a quanto disposto dall’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, in particolare:

- Mantenimento del distanziamento sociale in tutte le attività;
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
- Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria;

- Ampia disponibilità e accessibilità, anche per i clienti, a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere posizionati accanto a tastiere, schermi “touch” e sistemi di pagamento;

A tutti i componenti le compagnie di caccia grossa:

- In caso di sintomi “influenzali” (ad esempio temperatura superiore ai 37,5°C, tosse, mal di gola) non recarsi nelle zone di caccia;
- Lavarsi spesso le mani;
- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Mantenere nei contatti sociali la distanza di almeno 1 metro e indossare apposita mascherina di protezione delle vie respiratorie;
- raggiungere la zona di caccia al momento dell’assegnazione delle poste, evitando raduni conviviali. Conclusa la braccata, evitare di chiedere/ricevere passaggi per fare ritorno ai propri mezzi di trasporto. I cacciatori non impegnati nelle operazioni di recupero dei capi, recupero dei cani, trasporto e trattamento delle carcasse dovranno rientrare presso le proprie abitazioni, al fine di evitare possibili assembramenti;
- è consigliata la non partecipazione alle braccate di caccia a persone non residenti;
- per la ripartizione delle carni si raccomanda che il caposquadra stabilisca precise modalità di consegna/ritiro delle stesse al fine di evitare ogni possibile assembramento da parte dei partecipanti alla braccata.

A tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti misure igienico – sanitarie:

- Lavarsi spesso le mani;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e/o alcool;
- Evitare gli spostamenti presso altri Comuni se non per esigenze strettamente necessarie;

DISPONE

Che in base a quanto previsto dall’ art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

i trasgressori al presente provvedimento, saranno soggetti all’ applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 4 del D. L.25 marzo 2020, n ° 19, convertito in Legge n° 35/2020;

DEMANDA

All'Ufficio di Segreteria, la trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefettura di Nuoro;
- Questura di Nuoro;
- Stazione Carabinieri di Seulo;
- Guardia di Finanza – Tenenza di Isili (PEC NU1230000p@pec.gdf.it);
- Ufficio di Polizia Locale di Seulo;
- Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Aritzo;
- Albo Pretorio;
- Luoghi Pubblici;

A tutte le forze di Polizia competenti territorialmente:

- Il controllo a l'ottemperanza di tale provvedimento amministrativo;

INFORMA

1. Le persone residenti che per qualsiasi motivo abbiano il presentimento di essere venuti a contatto con persone positive al Virus Sars COVID2, hanno la possibilità di prenotare presso gli uffici l'accertamento sanitario tramite apposito tampone faringeo, il quale verrà effettuato in tempi utili dal medico competente, previo pagamento dell'eventuale prestazione medica;
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Seulo;

II SINDACO
F.to MURGIA ENRICO SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-11-2020 al 04-12-2020

Li 19-11-2020

Il SINDACO
F.to MURGIA ENRICO SALVATORE

Copia conforme all'originale.